

Sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche – Cass. n. 3102/2022

Acque - tribunali delle acque pubbliche - tribunale superiore delle acque pubbliche - sentenze - impugnazioni - Sentenza non definitiva - Autonomia impugnabilità - Esclusione - Necessità di impugnazione con la sentenza definitiva - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, che decida una questione di merito senza definire il giudizio, è impugnabile soltanto con la sentenza definitiva, a norma dell'art. 202 del T.U. sulle acque, che opera un rinvio recettizio al codice di procedura civile del 1865, poiché l'espressione "decisione interlocutoria" ivi contenuta va interpretata come corrispondente alla nozione di sentenza che, pur decidendo il merito, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa, secondo le previsioni dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che si era limitata alla reiezione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate a margine dei motivi di impugnazione, rimettendo la causa in istruttoria per separati incombeni e rinviando la regolamentazione delle spese processuali alla sentenza definitiva).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 3102 del 02/02/2022 (Rv. 663842 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279

Corte

Cassazione

3102

2022